



COMUNE DI BUDONI

Provincia di Olbia Tempio

Piazza Giubileo n.1 – 08020 BUDONI

Tel. 0784 / 844007 - Fax 0784/844420

www.comune.budoni.ot.it

info@comune.budoni.ot.it

STATUTO COMUNALE

**Approvato con deliberazione Consiglio Comunale
N. 46 del 12.6.2013**

INDICE

TITOLO I Disposizioni Generali

Art. 1-Il Comune	Pag. 5
Art. 2-Finalità	" 5
Art. 3-Assetto ed utilizzazione del territorio.....	" 6
Art. 4-Sviluppo economico.....	" 6
Art. 5-Programmazione economico-sociale e territoriale.....	" 6
Art. 6-Autonomia statutaria.....	" 7
Art. 7-Potestà regolamentare.....	" 7

TITOLO II Attribuzione degli organi

CAPO I

Il consiglio comunale

Art. 8-Poteri di indirizzo e di controllo.....	pag. 7
Art. 9-Attribuzioni al Consiglio	" 8
Art.10-Convalida	" 9
Art.11-Diserzione della prima seduta.....	" 9
Art.12-Comunicazione dei componenti della Giunta	" 9
Art.13-Indirizzi generali di governo.....	" 9
Art.14-Commissioni di indagine	" 10
Art.15-Rapporti tra il Sindaco e il Consiglio.....	" 10
Art.16-Indirizzi per le nomine.....	" 10
Art.17-Dimissioni del consigliere.....	" 11
Art.18-Regolamento sul funzionamento.....	" 11
Art.19-Gruppi consiliari.....	" 12
Art.20-Consiglieri e commissioni consiliari.....	" 12

CAPO II

La giunta comunale

Art.21-Composizione.....	pag. 12
Art.22-Funzionamento.....	" 13
Art.23-Nomina e revoca degli assessori.....	" 13
Art.24-Competenze.....	" 13
Art.25-Attività propositive e di impulso.....	" 14

CAPO III

Il sindaco

Art.26-Competenze.....	pag. 14
Art.27-Deleghe del Sindaco.....	" 15
Art.28-Il Vice Sindaco.....	" 15
Art.29-Divieto generale di incarichi e consulenze.....	" 15
Art.30-Dimissioni-Impedimento-Rimozione-Decadenza o Decesso del Sindaco.....	" 16
Art.31-Mozione di sfiducia.....	" 16

CAPO IV
Delle adunanze

Art.32-Contrasto di interessi.....	pag. 16
Art.33-Seduta di seconda convocazione.....	" 17
Art.34-Sostituzione del segretario.....	" 17
Art.35-Disciplinazione delle adunanze.....	" 17
Art.36-Delle votazioni.....	" 17

TITOLO III Ordinamento degli uffici

CAPO I
Il segretario comunale

Art.37-Ruolo e Funzioni.....	pag. 18
Art.38-Organizzazione degli uffici e del personale.....	" 18
Art.39-Direttore Generale - nomina e funzioni	" 19
Art.40-Pari opportunità.....	" 20
Art.41-Coordinamento degli interventi a favore delle persone handicappate.....	" 20
Art.42-Conferenza dei funzionari responsabili dei servizi.....	" 20

TITOLO IV Partecipazione popolare

CAPO I
Norme di valorizzazione

Art.43-Partecipazione popolare.....	Pag.21
Art.44-Accesso al procedimento amministrativo.....	" 21
Art.45-Petizioni.....	" 21
Art.46-Proposte.....	" 22
Art.47-Associazionismo.....	" 22
Art.48-Rapporti fra comune e associazioni.....	" 22
Art.49-Consultazioni popolari e referendum.....	" 23
Art.50-Referendum.....	" 23
Art.51-Referendum propositivo.....	" 23
Art.52-Operatività del referendum consultivo e propositivo.....	" 24

TITOLO V Gestione dei bisogni pubblici

CAPO I
Collaborazione fra enti

Art.53-Collaborazione fra comune e provincia.....	pag. 24
Art.54-Collaborazione fra enti locali.....	" 25
Art.55-Forme di collaborazione.....	" 25
Art.56-Conferenza dei servizi.....	" 25

CAPO II
Servizi pubblici locali

Art.57-Qualificazioni e caratteristiche.....	pag. 26
Art.58-Gestione.....	" 26

CAPO III
L'istituzione

Art.59-Definizione	pag. 26
Art.60-Organismi	" 27
Art.61-Nomina degli organi	" 27
Art.62-Revoca degli amministrazioni.....	" 27
Art.63-Finanziamenti	" 27
Art.64-Contabilità	" 28
Art.65-Controllo del revisore.....	" 28

CAPO IV
L'azienda speciale

Art.66-Definizione.....	pag. 28
Art.67-II presidente.....	" 28
Art.68-Consiglio di amministrazione.....	" 28
Art.69-II direttore.....	" 29
Art.70-Modalità di cessazione degli amministratori.....	" 29
Art.71-Ordinamento e funzionamento.....	" 29
Art.72-Approvazione degli atti fondamentali dell'azienda.....	" 29

TITOLO VI Finanza comunale

Art.73-Autonomia finanziaria.....	pag. 30
-----------------------------------	---------

TITOLO VII Contabilità comunale

CAPO I
Impianto fondamentale

Art.74-Ordinamento della contabilità comunale.....	pag. 30
Art.75-II bilancio preventivo.....	" 31
Art.76-Rilevazioni contabili.....	" 31
Art.77-Controllo economico interno della gestione.....	" 31
Art.78-II regolamento di contabilità.....	" 31

TITOLO VIII Disposizioni finali

Art.79-Revisione dello statuto.....	pag.32
Art.80-Entrata in vigore.....	" 32

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

IL COMUNE

Il Comune di Budoni è ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto.

E' costituito dalla comunità delle popolazioni residenti nel suo territorio indicato con apposito tratteggio nella planimetria allegata e costituente parte integrale e sostanziale del presente atto come risultante dalle L.R. n.4 e 5 del 06.02.1959 e successive modificazioni ed integrazioni.

La sede degli organi comunali è sita a Budoni nel palazzo municipale in P.zza Giubileo n. 1. Possono essere decentrate sul territorio sedi periferiche di uffici per l'espletamento dei servizi ai cittadini con deliberazione del Consiglio comunale.

Il Comune di Budoni si doterà di un proprio gonfalone e di un proprio stemma con deliberazione del Consiglio Comunale, **ai sensi dell'art. 4 della legge n. 127 del 15 maggio 1997.**

Il regolamento disciplina l'uso del gonfalone e dello stemma.

Art. 2

FINALITA'

Il Comune rappresenta e cura gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico garantendo la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche della comunità. A tal fine esercita funzioni proprie e le funzioni delegate o attribuite dalle leggi statali o regionali.

Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute. Adotta idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare attenzione alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro e alla tutela della maternità e della prima infanzia.

Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, agli inabili e ai minori.

Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e a difendere l'ambiente predisponendo e attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo, delle acque interne e del mare, anche attraverso l'istituzione di parchi marini, **montani, lagunari e macchie mediterranee**, per eliminare le cause di inquinamento di ogni tipo. Tutela la sicurezza dei cittadini anche attraverso la Compagnia Barracellare.

Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale in tutte le sue espressioni quali la lingua sarda, il costume e le tradizioni locali. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile. Tutela il patrimonio storico, artistico ed archeologico garantendone il godimento da parte della collettività.

Per la realizzazione di tali finalità, il Comune favorisce la formazione di Enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive; promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, agli organismi e alle associazioni suddetti, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n.267/2000.

I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi e degli impianti saranno disciplinati dal regolamento nel quale dovrà prevedersi il concorso degli enti, organismi ed associazioni alle sole spese di gestione, salvi i casi in cui sia prevista la gratuità per le particolari finalità di carattere sociale presentate dalle iniziative degli enti stessi.

Art. 3

ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

Il Comune promuove ed attua un ordinato assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti turistici, commerciali, artigianali e agricoli.

Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica al fine di assicurare il diritto all'abitazione.

Predisporre la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite negli strumenti urbanistici.

Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguandolo ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante e tenendo conto delle esigenze legate alla mobilità lavorativa, scolastica e turistica.

Predisporre idonee misure di pronto intervento da utilizzare al verificarsi di pubbliche calamità.

Art. 4

SVILUPPO ECONOMICO

Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo.

Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato e dell'agricoltura adottando iniziative atte a stimolarne l'attività e favorendone l'associazionismo al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti locali.

Promuove lo sviluppo delle attività turistiche curandone l'immagine e incentivando il rinnovamento e l'ordinata espansione delle strutture.

Il Comune promuove e sostiene forme associative e di cooperazione.

Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla amministrazione.

Art. 5

PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-SOCIALE E TERRITORIALE

Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi dello Stato e della Regione provvedendo ad acquisire l'apporto dei sindacati, delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti sul suo territorio.

Art. 6

AUTONOMIA STATUTARIA

Il Comune determina il proprio ordinamento attraverso lo Statuto, nell'ambito delle norme costituzionali e dei principi fissati da leggi generali.

Allo Statuto devono conformarsi i regolamenti e l'attività amministrativa dell'Ente.

Art. 7

POTESTA' REGOLAMENTARE

Il Comune emana regolamenti:

- a) nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo Statuto;
- b) in tutte le altre materie nelle quali ha autonomia normativa.

Nelle materie di competenza esclusiva previste dalle leggi statali o regionali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle norme di principio previste dalle leggi stesse, dalle disposizioni statutarie e dalla normativa comunitaria. Nelle altre materie, la potestà regolamentare si esercita, oltrechè nel rispetto delle norme di cui sopra, anche dei regolamenti emanati da soggetti aventi una competenza concorrente nelle stesse materie.

I regolamenti le cui disposizioni sono suscettibili di incidere sulle posizioni giuridiche soggettive dei cittadini o di alcune categorie di essi possono essere sottoposti ad idonee forme di consultazione anche di rappresentanze (nel caso vengano coinvolti interessi di categoria) prima dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale.

I regolamenti si votano articolo per articolo e poi nel loro complesso. Divenuta esecutiva la relativa deliberazione di approvazione, essi entrano in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

TITOLO II

ATTRIBUZIONE DEGLI ORGANI

CAPO I

-IL CONSIGLIO COMUNALE-

Art. 8

POTERI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO

Il Consiglio Comunale è l'Organo di indirizzo e di controllo dell'Ente.

L'attività di indirizzo è esplicata attraverso l'adozione di atti fondamentali aventi carattere normativo, programmatico, organizzativo e negoziale il cui contenuto non comprenda determinazioni di dettaglio o di carattere attuativo, secondo le indicazioni di cui all'art. 42 D.Lgs. 267/2000.

L'attività di indirizzo si esprime anche attraverso atti quali risoluzioni, ordini del giorno e mozioni contenenti obiettivi, principi e criteri informativi dell'attività dell'Ente.

L'attività di controllo è esercitata mediante:

a) la ratifica delle deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio, adottate dalla Giunta in via d'urgenza. In caso di rifiuto totale o parziale della ratifica, il Consiglio adotta i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata;

b) l'esame del conto consuntivo e la discussione della relazione illustrativa della Giunta di cui all'art. 151 D.Lgs. n.267/2000;

c) le interrogazioni;

d) le indagini conoscitive che possono prevedere anche l'audizione degli organi elettivi monocratici e, previa intesa con il Sindaco, del Segretario e dei responsabili dei servizi;

e) le inchieste che sono demandate a commissioni appositamente nominate;

f) l'utilizzo dell'attività di collaborazione del revisore dei conti e del referto di grave irregolarità di cui all'art. 234 del D.Lgs. n.267/2000;

Le modalità di esame del consuntivo, della relazione illustrativa, del referto del revisore dei conti, sono demandate al regolamento.

Il regolamento disciplina, altresì, le modalità di svolgimento delle interrogazioni, delle indagini conoscitive e delle inchieste.

Art. 9

ATTRIBUZIONI AL CONSIGLIO

1. Il Consiglio ha competenza sui seguenti atti fondamentali:

- a)** statuti dell'Ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'art.48 comma 3 del D.Lvo 18 agosto 2000 n. 267, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
- b)** programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
- c)** convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative;
- d)** istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
- e)** assunzione diretta dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- f)** istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi;

- g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - h) contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari;
 - i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo; acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;
 - m) definizione degli indirizzi per la nomina e designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge;
2. Il Consiglio, nei modi disciplinati dallo statuto, partecipa altresì alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori.
 3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, pena di decadenza.

Art.10

CONVALIDA

Il Consiglio nella sua prima seduta e prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, esamina la condizione di tutti gli eletti, compreso il Sindaco ai sensi e per gli effetti dell'Art. 75 del T.U. approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, con modifica dell'art. 6 dello stesso D.P.R. di cui all'art. 41 del D.Lgs. n.267/2000;

Art. 11

DISERZIONE DELLA PRIMA SEDUTA

Qualora la prima seduta del Consiglio non possa avere luogo o si sciogla per mancanza del numero legale senza aver provveduto all'approvazione degli indirizzi generali di governo, il Consiglio rimane convocato, con lo stesso orario, al decimo giorno feriale successivo per discutere l'ordine del giorno non trattato, con l'osservanza delle norme contenute nel comma 1 dell'art. 40 del D.Lgs. n.267/2000;

Art. 12

COMUNICAZIONE DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA

Dopo l'esame della condizione di tutti gli eletti, la riunione del Consiglio continua per ascoltare la comunicazione del Sindaco sull'intervenuta nomina del Vice sindaco e degli altri componenti della Giunta.

Art. 13

INDIRIZZI GENERALI DI GOVERNO

Intervenuta la comunicazione di cui all'articolo precedente, il Sindaco espone la sua proposta degli indirizzi generali di governo.

In altra da tenersi **entro 30 (trenta) giorni feriali su convocazione del Presidente del Consiglio**, gli indirizzi generali di governo per il **quinquennio** successivo sono discussi ed approvati con voto palese a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Agli indirizzi approvati deve ispirarsi l'attività del consiglio, del sindaco, della Giunta, del Segretario e dei responsabili degli uffici e dei servizi.

Essi sono pubblicati in fascicolo a disposizione di ogni richiedente.

Art. 14

COMMISSIONI DI INDAGINE

Il Consiglio può istituire, a maggioranza assoluta dei membri ad esso assegnati, commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione, precisando il fine, l'ambito di esame, il tempo concesso e l'eventuale possibilità di avvalersi dell'ausilio di professionisti esterni.

La commissione è composta da cinque consiglieri (tre di maggioranza e due di minoranza) individuati con votazione segreta da liste contenenti non più di tre nominativi; risultano eletti i consiglieri più votati.

La commissione di indagine ha ampi poteri di esame degli atti del Comune e potestà di audizione del Sindaco, degli assessori, dei consiglieri, dei funzionari ed impiegati nonché dei soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.

La commissione, insediata dal Sindaco, procede alla nomina, a maggioranza degli assegnati, del suo Presidente.

Il funzionamento della commissione di indagine è disciplinato dal regolamento consiliare.

Art. 15

RAPPORTI TRA IL SINDACO E IL CONSIGLIO

ATTIVITÀ ISPETTIVA

All'inizio di ogni seduta consiliare deve essere riservato al Sindaco o all'Assessore delegato un periodo di tempo per rispondere alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri.

Il regolamento consiliare precisa le modalità di presentazione delle richieste e delle relative risposte indicando quelle che devono essere date in Consiglio.

Art. 16

INDIRIZZI PER LE NOMINE

Il Consiglio è convocato in una data compresa in uno dei quindici giorni feriali successivi a quella di approvazione degli indirizzi generali di governo, per formulare, a maggioranza assoluta dei consiglieri

assegnati, gli indirizzi in base ai quali il Sindaco procede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni.

Qualora il Consiglio non riesca a formulare compiutamente gli indirizzi nella seduta, il suo prosieguo è fissato per il giorno feriale successivo con lo stesso orario senza necessità di convocazione e-spressa.

Art. 17

DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE

Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente, nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni, quale risulta dal protocollo, ferma restando, tuttavia, la possibilità dei consiglieri di dibattere politicamente tale evento.

Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'articolo 141 del D.Lgs. 267 del 18.8.2000.

Art. 18

REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO

Il Consiglio Comunale si riunisce due volte l'anno in sessione ordinaria. **L'una nel mese di dicembre e l'altra nel mese di giugno.**

Il funzionamento del Consiglio Comunale, nel rispetto delle norme, di cui all'art.125 del T.U. n. 148/1915 e delle norme statutarie sulle adunanze, è disciplinato dal regolamento il quale deve prevedere:

- a) le eccezioni al principio della pubblicità delle sedute;
- b) l'esclusione del sistema del voto segreto salva l'ipotesi in cui si debba procedere alla nomina di soggetti determinati;

Ai fini della validità delle sedute **in prima convocazione è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri assegnati (nel computo va compreso anche il Sindaco).**

in seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno 5 consiglieri, oltre al Sindaco. In ogni caso, sia in prima che in seconda convocazione, possono essere validamente adottate **con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, le deliberazioni concernenti i seguenti atti:**

- la costituzione di istituzioni e aziende speciali;
- lo statuto delle aziende speciali;
- la partecipazione a società di capitali;
- la disciplina generale e i criteri per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- l'assunzione diretta di pubblici servizi;
- i regolamenti;
- i bilanci annuali e pluriennali e il conto consuntivo;
- il piano di fabbricazione e le sue variazioni;
- i programmi;
- la costituzione e la modificazione di forme associative con altri enti;

- l'istituzione e l'ordinamento dei tributi;
- la contrazione di mutui;
- l'esame del referto per gravi irregolarità del revisore dei conti;
- la costituzione di commissioni consiliari;

Art. 19

GRUPPI CONSILIARI

Il regolamento disciplina la costituzione dei gruppi consiliari i quali devono essere composti da un numero minimo di due consiglieri, le modalità di convocazione, nonché la istituzione della conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

Art. 20

CONSIGLIERI E COMMISSIONI CONSILIARI

Sono istituite, secondo il criterio della rappresentanza proporzionale, in seno al Consiglio Comunale, le commissioni permanenti.

Il funzionamento, il numero, la struttura interna e i poteri sono demandati al regolamento come pure la previsione di commissioni temporanee o speciali.

Il Consiglio designa e nomina singoli consiglieri a rappresentarlo in organismi di qualsiasi natura.

Gli organi elettivi, nell'esercizio delle proprie competenze, possono attribuire ai consiglieri mansioni e compiti laddove ciò sia ritenuto necessario e favorisca il buon andamento dell'azione amministrativa senza che si determinino trasferimenti di competenza e legittimazioni all'emissione di provvedimenti.

Il regolamento disciplina il diritto di iniziativa e di accesso dei singoli consiglieri.

CAPO II

LA GIUNTA MUNICIPALE

Art. 21

COMPOSIZIONE

I componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione.

E' composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori non superiore a quello previsto dalla normativa di settore, di cui uno assume le funzioni di Vice Sindaco su nomina del Sindaco. Possono essere nominati Assessori cittadini non facenti parte del Consiglio ed in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere.

Gli Assessori esterni sono equiparati a tutti gli effetti agli Assessori nominati dal Sindaco.

In particolare partecipano alle sedute consiliari senza diritto di voto, ma con facoltà di parola su tutti gli argomenti.

Art. 22

FUNZIONAMENTO

Il funzionamento, le modalità di convocazione, la determinazione dell'ordine del giorno e lo svolgimento delle sedute, sono demandati al regolamento da adottarsi ai sensi del decreto legislativo n° 267 del 18 agosto 2000.

Art. 23

NOMINA E REVOCA DEGLI ASSESSORI

La nomina dei componenti della Giunta, tra cui il Vice-Sindaco, viene disposta con atto del Sindaco, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n°267 del 18 agosto 2000.

L'atto con cui il Sindaco revoca uno o più assessori deve avvenire con semplice comunicazione in riferimento al rapporto fiduciario.

Tale atto è comunicato al Consiglio nella prima seduta successiva unitamente al nominativo dei nuovi assessori.

Art. 24

COMPETENZE

1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'articolo 48, comma2 del D.Lgs. n° 267 del 18 agosto 2000 , nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio; riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
3. E', altresì, di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

Rientrano, pertanto, nella competenza della Giunta:

- a)** gli acquisti, le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti, le concessioni ed, in genere, tutti i contratti, quando siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che ne costituiscano mera esecuzione e quando, pur non essendo previsti in atti fondamentali del Consiglio, rientrino nell'ordinaria amministrazione e non ricadano nelle competenze del Segretario Comunale e di altri funzionari.
- b)** gli atti relativi alla locazione di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi, a carattere continuativo, anche quando prevedono spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi;
- c)** le convenzioni tipo che vengono stipulate con professionisti per il conferimento di incarichi relativi ai lavori pubblici.

Art. 25

ATTIVITA' PROPOSITIVE E DI IMPULSO

L'attività propositiva della Giunta si realizza mediante l'approvazione di proposte di deliberazioni nelle materie riservate al Consiglio.

L'attività di impulso consiste nella tempestività di formulazione delle proposte relative all'assunzione di atti fondamentali di competenza del Consiglio soggetti a termini di legge.

CAPO III

IL SINDACO

Art. 26

COMPETENZE

Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune;

1. Convoca la prima seduta del Consiglio Comunale entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, per una data ricompresa nei dieci giorni successivi alla convocazione;
2. Notifica agli enti interessati le nomine dei rappresentanti del consiglio ad esso espressamente riservate dalla legge
3. Convoca e presiede la Giunta, fissandone l'ordine del giorno, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti.
4. Salvo quanto previsto dall'articolo 107, esercita le funzioni a lui attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti; sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali, attribuite o delegate al Comune.
5. Esercita altresì le altre funzioni attribuitegli, quale autorità locale, nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.
6. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dallo stesso Sindaco, quale rappresentante della comunità locale.
7. Il Sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.
8. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende od Istituzioni.
9. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.
10. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110 del D.Lgs. n.267/2000, nonché dal presente statuto e dai regolamenti del Comune.
11. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti;

12. Impartisce al Segretario comunale le direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione indicando le priorità nonché i criteri generali per la fissazione dell'orario di servizio e di apertura al pubblico delle attività comunali;
13. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.
14. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

Art. 27

DELEGHE DEL SINDACO

1. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:
 - a) alla tenuta dei registri di stato civile, di popolazione, ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
 - b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica;
 - c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
 - d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.
2. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.
3. In caso di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 2.
4. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 2 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.
5. Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.
6. Nelle materie previste dalle lettere a) , b) , c) e d) del comma 1, il Sindaco, previa comunicazione al Prefetto, può delegare l'esercizio delle sue funzioni, oltre che agli Assessori, ad un Consigliere Comunale.

Art.28

IL VICE SINDACO

Il Vice Sindaco sostituisce in tutte le sue funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio della funzione ai sensi dell'art. 53 comma 2 del D.Lgs.n°267/2000

Quando il Vice Sindaco è temporaneamente assente o impedito, alla sostituzione del Sindaco provvede l'Assessore più anziano di età.

Nel caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni sono assunte **da un Commissario** sino all'elezione del nuovo Sindaco.

Art.29

DIVIETO GENERALE DI INCARICHI E CONSULENZE

Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli assessori e ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

Art. 30

DIMISSIONI - IMPEDIMENTO - RIMOZIONE - DECADENZA O DECESSO DEL SINDACO

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
2. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione ai sensi dell'articolo 59 del D.Lgs. n.267/2000.
3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio.
4. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina la decadenza del Sindaco nonché della Giunta Comunale.

Art. 31

MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco, o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di **dieci giorni** e non oltre **trenta giorni** dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi dell'articolo 141 del D.Lgs. n.267/2000.

Il Segretario informa il Prefetto per lo scioglimento del Consiglio e l'Assessore Regionale degli Enti Locali, Finanza ed Urbanistica per la nomina di un Commissario, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 7.10.2005, n.13 e successive modificazioni ed integrazioni.

CAPO IV

DELLE ADUNANZE

Art. 32

CONTRASTO DI INTERESSI

Nel numero fissato per la validità delle riunioni degli organi collegiali di governo o consultivi o di giudizio non devono essere considerati i membri presenti quando si delibera su questioni nelle quali essi o

i loro parenti o affini sino al quarto grado o il coniuge abbiano interesse proprio e pertanto nasca l'obbligo di astenersi e di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione dell'argomento.

L'allontanamento, se non spontaneo, è disposto dal presidente del consesso e la questione non può essere trattata sino a che l'interessato non sia uscito dall'aula.

I membri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 33

SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE

La seduta di seconda convocazione è soltanto quella che succede, al massimo entro i dieci giorni successivi, alla seduta deserta o a quella disciolta per mancanza del numero legale dei presenti. Nella seduta di seconda convocazione non possono essere discussi argomenti che non siano già all'ordine del giorno della seduta dichiarata deserta o disciolta.

Gli argomenti non deliberati entro il termine di cui al comma 1 divengono tutti oggetto delle successive sedute in prima convocazione.

Art. 34

SOSTITUZIONE DEL SEGRETARIO

Nel caso in cui il segretario debba lasciare la sala dell'adunanza dell'organo collegiale, o sia assente od impedito, è sostituito da chi ne ha la funzione.

Qualora la sostituzione non possa aver luogo, il consiglio sceglie uno dei suoi membri perché faccia le funzioni di segretario unicamente per l'oggetto sul quale egli è incompatibile o, in caso di impedimento, per deliberare soltanto sull'oggetto già in discussione.

Nel caso di assenza non sostituibile, la riunione non può avere luogo.

Art. 35

DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Chi presiede l'adunanza di organo collegiale è investito del potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza della legge e dello statuto, la regolarità e la libertà delle discussioni e delle decisioni.

Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza facendolo risultare a verbale.

Può, nelle sedute pubbliche, e dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare l'espulsione dall'uditorio di chiunque sia causa di disordini o impedimento dei lavori.

Art. 36

DELLE VOTAZIONI

I membri degli organi collegiali votano per alzata di mano. le astensioni sono chiamate e dichiarate all'inizio delle votazioni.

Votano per appello nominale quando sia richiesto dalla legge o deciso dal collegio a maggioranza dei votanti su richiesta di un suo membro.

Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza dei voti espressi validamente.

Nel caso della votazione per nomine, nella quale l'espressione del voto sia limitato ad un numero inferiore a quello dei soggetti di designazione comunale, si adotta la maggioranza relativa e risultano eletti coloro che hanno conseguito il maggior numero dei voti, a scalare.

Le sole votazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto, salvo diversa disposizione di legge, dello statuto o del regolamento.

TITOLO III

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

CAPO I

SEGRETARIO COMUNALE

Art. 37

RUOLO E FUNZIONI

1. Il Comune ha un Segretario titolare dipendente dall'Agenzia Autonoma per la gestione dell'albo dei Segretari Comunali, di cui all'articolo 102 del D.Lgs. n.267/2000 e iscritto all'albo di cui all'articolo 98 dello stesso Decreto.
2. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa, nei confronti degli organi dell'ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.
3. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività ed espleta le seguenti, altre incombenze:
 - a) Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - b) Esprime il parere di cui all'articolo 49 del D.Lgs.n.267/2000, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'ente non abbia responsabilità dei servizi;
 - c) Può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
 - d) Esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia;
 - e) Esercita le funzioni di direttore generale dell'ipotesi prevista dall'articolo 108 comma 4, del D.Lgs. n.267/2000;
4. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può prevedere un Vice Segretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
5. Il rapporto di lavoro del Segretario Comunale è disciplinato dal contratto collettivo nazionale di categoria.

Art. 38

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

L'ordinamento strutturale del Comune si articola in unità organizzative, di diversa entità e complessità in funzione dei compiti assegnati, finalizzate allo svolgimento dei servizi funzionali, strumentali e di supporto.

La pianta organica prevede le dotazioni di personale per contingenti complessivi delle varie qualifiche e profili professionali in modo da assicurare il maggior grado di mobilità del personale in funzione delle esigenze di adeguamento delle strutture organizzative ai compiti e programmi dell'Ente.

La ripartizione del personale fra le diverse unità organizzative viene stabilita in funzione delle attribuzioni e compiti alle stesse assegnate con apposito organigramma.

Al fine di favorire la massima flessibilità organizzativa in relazione alle esigenze che scaturiscono dai programmi dell'amministrazione ed emergenti dalle verifiche circa la migliore distribuzione dei carichi di lavoro in rapporto a parametri di efficienza e funzionalità, le dotazioni di personale previste per ciascuna struttura dell'organizzazione del comune sono suscettibili di adeguamento e redistribuzione nell'ambito dei contingenti complessivi delle varie qualifiche e dei profili previsti dalla pianta organica.

Ad ogni unità organizzativa, comprese quelle di staff o di progetto, è preposto un responsabile che risponde dello svolgimento delle funzioni o del raggiungimento dell'obiettivo assegnato. Ad ogni funzionario responsabile deve essere garantita l'autonomia funzionale ed organizzativa necessaria allo svolgimento del proprio compito.

Le variazioni all'organigramma nonché l'assegnazione del personale alle varie unità organizzative sono disposte, in relazione alle qualifiche e ai profili professionali rivestiti, dalla Giunta sulla scorta delle proposte formulate dal Segretario Comunale, nel caso che venga investito delle funzioni di Direttore Generale.

Nel rispetto dei criteri generali stabiliti dalla contrattazione, delle qualifiche funzionali e dei profili professionali, il regolamento di organizzazione del personale disciplinerà la mobilità all'interno della struttura organizzativa dell'Ente.

Ove sia ritenuto opportuno o necessario e nel rispetto della normativa vigente, nell'ambito delle funzioni e attività di competenza delle singole unità organizzative, possono essere costituiti gruppi di studio, di ricerca o di lavoro per progetti o programmi determinati. Gruppi di eguale natura possono essere costituiti per progetti o programmi intersettoriali o che riguardino comunque più unità organizzative.

Nel caso in cui la regione si avvale degli uffici e del personale comunali per l'esercizio delle sue funzioni amministrative, deve essere determinato il costo del servizio che deve essere integralmente a carico della Regione.

Il dipendente non può svolgere attività lavorativa esterna, salva l'autorizzazione disposta dalla Giunta Municipale.

Art.39

DIRETTORE GENERALE

NOMINA E FUNZIONI

Ove l'Amministrazione non facesse ricorso alla stipulazione di convenzioni di cui all'art.108 del D.Lgs. n.267/2000, così come introdotto dall'art.6 della L.15.05.1997 n°127 e recepito dal T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. di cui al D.lgs.18 agosto 2000 n°267, il Sindaco può conferire, previa d elibe-

razione alla G.C., le funzioni di Direttore Generale al Segretario Comunale, titolare dell'ufficio. Dette funzioni sono quelle previste nelle fonti di legge richiamate alle quali si fa esplicito rinvio. L'incarico in questione può essere revocato dal Sindaco, previa deliberazione della G.C. e la sua durata non può essere superiore a quella del mandato del Sindaco.

Art. 40

PARI OPPORTUNITA'

Per garantire pari opportunità tra uomini e donne:

- è riservato a donne un terzo, arrotondato all'unità più vicina, dei posti dei componenti delle commissioni consultive interne e di quelle di concorso ferma restando l'osservanza del principio contenuto nell'art. 8, lett.d) del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. Nell'atto di nomina dei membri delle commissioni di concorso viene specificato l'impedimento oggettivo che impedisca l'osservanza della norma;

- è garantita la partecipazione delle donne dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento in rapporto pari all'incidenza percentuale, arrotondata all'unità più vicina, della totalità della loro presenza sul complesso del personale dipendente;

- i regolamenti comunali di organizzazione e, in specie, quello previsto dall'art. 273 del D.Lgs. n.267/2000, assicurano a tutti i dipendenti, prescindendo dal sesso, pari dignità di lavoro, di retribuzione, di avanzamento retributivo e di carriera, favorendo anche mediante una diversificata organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro, l'equilibrio fra responsabilità familiari e professionali delle donne.

Art. 41

COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE HANDICAPPATE

Al fine di conseguire, ai sensi dell'art.40, primo comma, della legge 5 febbraio 1992, n.104, il coordinamento degli interventi fatti dal Comune a favore delle persone handicappate, con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nell'ambito comunale, il Sindaco istituisce un Comitato di coordinamento che presiede e del quale fanno parte i dipendenti responsabili dei servizi che curano gli interventi sociali previsti dalla legge predetta e i responsabili, a seconda dei propri ordinamenti, dei servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero esistenti sul territorio.

La presidenza può essere delegata all'Assessore.

Al responsabile dell'ufficio interventi sociali, cui spetta anche la segreteria del Comitato di coordinamento di cui all'art. precedente è affidato il compito di tenere i rapporti con le persone handicappate ed i loro familiari. Il responsabile dell'ufficio riferisce direttamente al Comitato.

Art. 42

CONFERENZA DEI FUNZIONARI RESPONSABILI DEI SERVIZI

Nel rispetto delle competenze previste dalla normativa vigente nell'ente per gli organi elettivi, e di quelle di alta direzione del Segretario, o del Direttore Generale, ai funzionari responsabili dei servizi spettano funzioni propositive, consultive, organizzative, istruttorie ed attuative.

Il funzionamento e le modalità di esercizio delle attribuzioni vengono disciplinate dal regolamento di organizzazione.

TITOLO IV

PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I

NORME DI VALORIZZAZIONE

Art. 43

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Il Comune promuove e garantisce la partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale ai fini del buon andamento, dell'imparzialità e della trasparenza dell'attività amministrativa.

Il Comune promuove e garantisce, altresì, le libere associazioni e le organizzazioni di volontariato incentivando e regolando l'accesso alle strutture e ai servizi dell'Ente.

Ai cittadini sono consentite forme dirette di tutela al fine di favorire la loro partecipazione nella formazione degli atti.

L'Amministrazione può attivare forme di consultazione al fine di acquisire il parere di soggetti economici e politici sui singoli problemi.

Art. 44

ACCESSO AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Chiunque vi abbia interesse, ha facoltà di intervenire in ogni procedimento amministrativo dal quale possa derivare un pregiudizio, ad esclusione dei procedimenti diretti alla emanazione di atti normativi, tributari, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, in attuazione del regolamento sul procedimento amministrativo, sui responsabili del procedimento e sui termini di cui alla legge n. 241 del 07 agosto 1990, e successive modificazioni ed integrazioni.

La risposta all'interrogazione deve essere fornita entro il termine massimo di trenta giorni dal Sindaco, dal Segretario o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale della questione sollevata.

Art. 45

PETIZIONI

Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune possono rivolgersi in forma associativa al Sindaco o agli altri organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esprimere comuni esigenze.

La petizione dovrà essere esaminata dall'organo competente entro sessanta giorni dalla presentazione e nell'ipotesi di archiviazione, il provvedimento dovrà essere adeguatamente motivato.

Qualora il termine di cui sopra non venga rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione nella prima seduta del Consiglio Comunale e provocare una discussione sul contenuto della petizione.

La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso del quale è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art. 46

PROPOSTE

In numero di cento, i cittadini possono avanzare proposte di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro trenta giorni al Segretario ai fini istruttori.

Entro trenta giorni dal termine dell'istruttoria, l'organo proponente dovrà sentire una delegazione dei proponenti in ragione, al massimo, di tre rappresentanti.

Art. 47

ASSOCIAZIONISMO

il Comune assicura e garantisce l'accesso alle strutture e ai servizi alle associazioni ed organizzazioni di volontariato al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini alla pubblica amministrazione.

A tale scopo alle associazioni e agli organismi di partecipazione possono essere erogate forme di incentivazione sia patrimoniale che finanziaria oltre che tecnico - professionale ed organizzativa.

Le commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni, possono invitare ai lavori i rappresentanti di queste ultime.

Art. 48

RAPPORTI TRA COMUNE E ASSOCIAZIONI

La Giunta Comunale ha l'obbligo di registrare, previa istanza dell'interessato, le Associazioni che operano nel territorio.

Il regolamento della partecipazione dovrà contenere norme dirette a:

- limitare la partecipazione alle forme associative costituite per iscritto il cui Statuto, imperniato a sicuri principi democratici, sia depositato in copia conforme presso il Comune con l'indicazione del numero degli aderenti;
- precisare che il fine della partecipazione è la gestione degli affari pubblici della collettività con divieto di ingresso a finalità corporative o utilitaristiche personali;
- promuovere la costituzione di appositi organismi definiti Consulte, destinati a fornire pareri all'amministrazione sulla gestione di particolari servizi. Detti organismi dovranno fornire pareri scritti entro

trenta giorni dalla richiesta sulle singole materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio.

Art. 49

CONSULTAZIONI POPOLARI E REFERENDUM

Il Comune propone l'acquisizione di pareri dei cittadini, delle associazioni e di qualsiasi altra formazione economica o sociale in materia di esclusiva competenza locale.

La consultazione non può aver luogo in coincidenza con consultazioni elettorali né dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio Comunale. Questi ultimi, in ogni caso, non determinano la caducazione del quesito costituente oggetto della consultazione.

Art. 50

REFERENDUM

L'istituto del referendum viene adottato quale strumento consultivo dell'intera popolazione degli elettori del Consiglio Comunale, su argomenti riguardanti la collettività.

L'oggetto del referendum deve riguardare le materie di esclusiva competenza locale. Non possono costituire oggetto di consultazione referendaria le materie riguardanti:

- tributi locali e tariffe;
- attività amministrativa vincolata da leggi statali o regionali;
- materie già oggetto di consultazione referendaria negli ultimi cinque anni;

Sono soggetti promotori del referendum:

- il 40% del corpo elettorale;
- il Consiglio Comunale che approva la proposta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Nella prima ipotesi, le sottoscrizioni autenticate nelle forme di legge devono essere raccolte nei tre mesi anteriori al deposito del quesito oggetto della consultazione.

La commissione elettorale provvede alla verifica della regolarità del progetto referendario entro 15 giorni dal deposito.

Il progetto di iniziativa popolare passa quindi al vaglio di apposita commissione consiliare costituita pariteticamente da tutti i gruppi consiliari. essa è integrata dal difensore civico e da un rappresentante del comitato promotore. Entrambi non hanno diritto di voto.

Il testo si intende approvato nella forma proposta dai promotori se non respinto o approvato con modifica dal Consiglio Comunale con maggioranza dei 2/3, entro i novanta giorni dall'avvenuto deposito.

Art. 51

REFERENDUM PROPOSITIVO

Il Sindaco indice referendum propositivo quando lo richiedano il 25% degli iscritti nelle liste elettorali del Comune.

La richiesta di referendum deve essere depositata presso la Segreteria del comune e accompagnata da una relazione illustrativa e dalle sottoscrizioni raccolte nei tre mesi antecedenti il deposito e autenticate nelle forme di legge.

Il quesito, formulato in modo chiaro e univoco, deve riguardare il compimento di atti di competenza del Sindaco, della Giunta e del Consiglio comunale, con esclusione degli atti relativi a provvedimenti riguardanti:

- elezioni, nomine, designazioni, revoche, o decadenze;
- il personale comunale.

La Commissione elettorale decide sull'ammissibilità del referendum proposto, entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta. Qualora venga ravvisata illegittimità la rigetta o se si tratta di inidonea formulazione ne dispone una nuova formulazione sentiti i promotori.

La commissione provvede altresì alla verifica della regolarità delle sottoscrizioni presentate a corredo della richiesta referendaria.

Art. 52

OPERATIVITA' DEL REFERENDUM CONSULTIVO E PROPOSITIVO

Entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati dei referendum, se almeno il 50% degli aventi diritto ha partecipato al voto, il Sindaco sottopone al Consiglio o alla Giunta, a seconda delle competenze, il risultato dello stesso ai fini della adozione dei relativi provvedimenti.

Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere adeguatamente motivato e approvato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

CAPO II

TITOLO V

GESTIONE DEI BISOGNI PUBBLICI

CAPO I

COLLABORAZIONE FRA ENTI

Art. 53

COLLABORAZIONE FRA COMUNE E PROVINCIA

Il Comune, nell'esercizio delle sue competenze, si informa ai piani territoriali di coordinamento della provincia e tiene conto del suo programma pluriennale dandone atto nella delibera di approvazione della programmazione comunale o, comunque, di esecuzione di opere pubbliche.

Il Consiglio comunale, in sede di formazione dei programmi dell'Ente individua, le proposte da avanzare alla Provincia ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della regione ed indica alla Provincia le opere di rilevante interesse provinciale, nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico nonché sociale, culturale e sportivo che ritiene debbano essere realizzate, opportunamente motivando.

Il Comune si avvale dell'assistenza tecnico - amministrativa della Provincia da disciplinare mediante convenzione senza oneri per il Comune.

Art. 54

COLLABORAZIONE FRA ENTI LOCALI

Il Comune ricerca e promuove ogni forma di collaborazione con i Comuni contermini e con la Comunità montana quale mezzo per svolgere nel modo più efficiente quelle funzioni e servizi che per le loro caratteristiche sociali ed economiche si prestano a gestione unitaria con altri Enti, realizzando economie di scala ed assicurando maggiore efficacia di prestazione ai cittadini.

Art. 55

FORME DI COLLABORAZIONE

Sono utilizzate, a seconda delle necessità e convenienza, in relazione al bisogno pubblico da soddisfare, le forme previste dagli artt. 30, 31 e 32 del D.Lgs. n.267/2000. Con riferimento alle convenzioni, saranno osservate anche le norme di cui all'art. 11, commi 2 e 5, della legge n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 56

CONFERENZA DEI SERVIZI

La promozione della conferenza fra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate e la conclusione di accordi di programma, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000, costituiscono un modo ordinario per il Comune di affrontare la definizione e la attuazione di opere, di interventi e di programmi di intervento di proprio interesse che richiedano, tuttavia, per la loro realizzazione, l'azione integrata e coordinata di altri Enti pubblici.

Compete al Sindaco l'iniziativa di promuovere la conferenza fra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate, sia stata l'opera considerata in atti fondamentali del Consiglio ovvero venuta in evidenza nella formazione dell'attività propositiva della Giunta.

L'accordo non potrà essere sottoscritto dal sindaco se non previa deliberazione della Giunta Municipale qualora l'opera o l'attività siano stati previsti in atti fondamentali del Consiglio.

Comunque, quando l'accordo comporti variazioni di strumenti urbanistici, il suo schema deve essere sottoposto in via d'urgenza al Consiglio comunale affinché autorizzi il sindaco alla firma. Soltanto in caso di estrema e motivata urgenza il sindaco potrà procedere salva la ratifica di cui all'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000

CAPO II

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Art. 57

QUALIFICAZIONI E CARATTERISTICHE

i servizi pubblici locali sono quelli che hanno per oggetto produzione di beni e svolgimento di attività rivolte a realizzare fini sociali della collettività comunale e a promuovere lo sviluppo economico e civile.

La loro gestione è caratterizzata da efficienza, trasparenza delle decisioni, bontà e puntualità di produzione, considerazione e cortesia verso l'utente.

Art. 58

GESTIONE

Il Comune, per la gestione dei servizi che per la loro natura o dimensione non possono essere gestiti direttamente, può disporre:

- la costituzione di aziende speciali;
- la partecipazione a consorzi o a società per azioni a prevalente capitale pubblico locale **o anche con capitale a prevalenza privato**;
- la stipulazione di convenzioni con altri Comuni interessati alla gestione del servizio;
- la concessione a terzi;
- la creazione di apposite istituzioni per lo svolgimento di servizi sociali non aventi rilevanza imprenditoriale.

CAPO III

L'ISTITUZIONE

Art. 59

DEFINIZIONE

L'istituzione costituisce un organo strumentale del Comune diretto di uno o più servizi sociali, dotato di autonomia gestionale e contabile nell'ambito delle norme di cui all'art. 114 del D.lgs. n. 267/2000 e di questo Statuto.

Le caratteristiche del servizio sociale, le prestazioni da rendere, l'eventuale quota partecipativa dell'utente, il conferimento di beni immobili e mobili e di personale e quant'altro necessario per disciplinare il funzionamento dell'organo, sono determinate dall'apposito regolamento che deve garantire l'autonomia gestionale dell'istituzione, l'esercizio sulla stessa della vigilanza dell'ente, la verifica dei risultati di gestione e l'osservanza dell'obbligo del pareggio tra i costi, i ricavi e i trasferimenti.

Gli atti deliberativi del consiglio di amministrazione, ad eccezione di quelli meramente esecutivi, sono inviati alla Giunta Municipale entro cinque giorni dall'adozione.

La giunta, qualora rinvenga irregolarità per violazione di legge, di norme statutarie o degli atti fondamentali o degli indirizzi del Consiglio Comunale, li rinvia perché siano adeguati. In mancanza, l'atto è annullato con deliberazione della Giunta. Il regolamento fissa i termini perentori.

Art. 60

ORGANI

Il consiglio di amministrazione dell'istituzione è costituito da cinque membri di cui almeno tre scelti fra i componenti delle categorie a cui è rivolto il servizio sociale gestito, sempre che abbiano i requisiti per la nomina a consiglieri comunali. Entrambi i sessi devono essere rappresentati in misura non inferiore ad una unità.

Non possono essere nominati coloro che rivestono la qualifica di consigliere o assessore del Comune oppure siano già rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

Art. 61

NOMINA DEGLI ORGANI

Sulla base degli indirizzi del consiglio comunale, il Sindaco provvede alla nomina dell'intero consiglio di amministrazione nonché alla designazione del direttore che deve essere individuato fra i dipendenti di qualifica non inferiore alla VII, in relazione all'importanza e le dimensioni del servizio o dei servizi affidati all'istituzione.

Il consiglio di amministrazione nomina nel suo seno il Presidente, nella sua prima seduta.

Art. 62

REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI

Alla revoca del Presidente e dei membri provvede il sindaco su proposta dell'assessore delegato al controllo del settore in cui l'istituzione opera.

Con lo stesso atto il Sindaco provvede alla sostituzione dei membri revocati.

Art. 63

FINANZIAMENTI

il Consiglio Comunale, prima di esaminare il bilancio preventivo del Comune, definisce, su proposta del consiglio di amministrazione, il bilancio preventivo annuale dell'istituzione determinando l'entità dei trasferimenti.

Il bilancio dell'istituzione è allegato al bilancio comunale.

Art. 64

CONTABILITA'

L'istituzione, seguendo le direttive della ragioneria comunale centrale, pone in essere una propria contabilità economico - finanziaria.

I risultati della gestione sono esposti nel rendiconto annuale che diviene parte integrante del rendiconto generale del Comune.

Art. 65

CONTROLLO DEL REVISORE

Il revisore dei conti del Comune ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'istituzione, esercitano la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, attestano la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione autonoma, riservando apposito capitolo nella relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo del Comune, all'attività dell'istituzione esprimendo nei confronti di essa eventuali rilievi e proposte tendenti a migliorare la produttività e l'efficienza della stessa.

CAPO IV

L'AZIENDA SPECIALE

Art. 66

DEFINIZIONE

L'azienda speciale, Ente strumentale del Comune, dotato di personalità giuridica e di autonomia gestionale, è retta dalle norme contenute nell'art. 114 del D.Lgs. n. 267/2000, negli articoli seguenti e nel proprio Statuto.

Art. 67

IL PRESIDENTE

Il presidente rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, vigila sul funzionamento dell'azienda e sull'azione del direttore.

Art. 68

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Nello statuto dell'azienda sono fissati, tenendosi conto della natura e dell'importanza del servizio a questa affidato, il numero dei componenti del consiglio di amministrazione in numero dispari e comunque non superiore a cinque, compreso il presidente, e il numero dei membri supplenti da individuare in relazione a quello dei membri effettivi.

Il presidente ed i componenti del consiglio di amministrazione sono nominati dal Sindaco, fra coloro che hanno i requisiti per la nomina a consiglieri comunali e documentate esperienze e competenza

tecnica e amministrativa, per studi compiuti e per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche e private.

Entrambi i sessi devono essere rappresentati in misura non inferiore all'unità.

Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i membri della Giunta e del Consiglio comunale, i soggetti già rappresentanti il Comune presso altri enti, aziende, istituzioni e società nonché coloro che sono in lite con l'azienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con potere di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda speciale.

Art. 69

IL DIRETTORE

Il direttore ha la responsabilità dell'intera attività gestionale e della sua efficienza nel raggiungimento dei fini aziendali in osservanza degli indirizzi dati dal Consiglio Comunale e delle decisioni del consiglio di amministrazione.

Rappresenta l'azienda in giudizio, attrice o convenuta, quando si tratta di questioni connesse all'ordinaria gestione dell'azienda.

E' nominato per concorso pubblico, per titoli ed esami e prove attitudinali specifiche. Dura in carica cinque anni ed è confermabile.

Art. 70

MODALITA' DI CESSAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Il Sindaco, anche su richiesta motivata del Consiglio comunale approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, revoca il Presidente ed il consiglio di amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori.

Le dimissioni del presidente dell'azienda o di oltre la metà dei membri effettivi del consiglio di amministrazione, comportano la decadenza dell'intero consiglio di amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo consiglio.

Art. 71

ORDINAMENTO E FUNZIONAMENTO

Nell'ambito del D.Lgs. n.267/2000 e di questo statuto, l'ordinamento e il funzionamento dell'azienda speciale sono disciplinati dallo statuto aziendale e dai regolamenti organizzativi aziendali.

Art. 72

APPROVAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI DELL'AZIENDA

L'approvazione degli atti fondamentali dell'azienda è di spettanza della Giunta.

Il Comune si dota di un apposito servizio per provvedere all'istruttoria delle proposte di approvazione degli atti fondamentali che sono individuati nello statuto aziendale.

La responsabilità dell'istruttoria compete al Segretario Comunale.

La vigilanza viene esercitata secondo le modalità indicate nello statuto aziendale che deve prevedere anche la funzione ispettiva dei competenti organi comunali.

TITOLO VI

FINANZA COMUNALE

Art. 73

AUTONOMIA FINANZIARIA

Il Comune di Budoni ha autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse, proprie e trasferite, nell'ambito della legge sulla finanza pubblica.

Il Comune ha, altresì, capacità impositiva autonoma relativamente a imposte, tasse, tariffe.

Nell'ambito della autonomia finanziaria riconosciuta dalla legge, il Comune determina l'entità ovvero i criteri circa la compartecipazione degli utenti alla copertura dei costi dei servizi di cui lo stesso assicura lo svolgimento.

La determinazione delle tariffe, da effettuarsi in rapporto ai costi effettivi dei servizi, potrà prevedere sistemi di differenziazione in relazione alla capacità contributiva degli utenti.

Nel rispetto del vigente ordinamento, qualora dalla realizzazione di opere, interventi ed attività, possano derivare utilità particolari e differenziate a singoli, gruppi o categorie predeterminabili, potranno essere previste forme di contribuzione in rapporto al grado di utilità diretta conseguita.

Le risorse necessarie alla realizzazione di opere e interventi o alla istituzione e gestione di servizi possono essere reperite anche mediante contribuzioni volontarie "una tantum" o periodiche corrisposte dai cittadini. A tal fine possono essere promosse forme di consultazione della cittadinanza o di parti di essa, anche su iniziativa di gruppi organizzati, associazioni ed organismi di partecipazione.

Il regolamento sulla partecipazione disciplinerà tali forme di consultazione nel rispetto del principio di vincolatività della dichiarazione di contribuzione resa dal cittadino.

Con deliberazione dell'organo competente viene determinata la misura minima delle risorse da reperire attraverso le contribuzioni volontarie.

TITOLO VII

CONTABILITA' COMUNALE

CAPO I

IMPIANTO FONDAMENTALE

Art. 74

ORDINAMENTO DELLA CONTABILITA' COMUNALE

L'ordinamento della contabilità comunale deriva dalla legge e dal regolamento comunale di contabilità.

Art. 75

IL BILANCIO PREVENTIVO

Il bilancio preventivo, di competenza e di cassa, è redatto per programmi, servizi ed interventi con l'indicazione, per ciascuno di essi del responsabile della sua attuazione e dei tempi massimi di attuazione.

E' indetta una sessione consiliare specificamente finalizzata alla determinazione dei programmi, servizi ed interventi da tenersi entro il I quadrimestre.

Art. 76

RILEVAZIONI CONTABILI

Entro il mese di dicembre, la Giunta Municipale approva il piano dei conti o modifica quello esistente.

La rilevazione contabile dei fatti gestionali avviene mediante contabilità economica tenuta in partita doppia, che rilevi, in modo concomitante, anche l'utilizzo dei fondi assegnati nel bilancio preventivo a ciascun programma, intervento o progetto, il realizzo delle entrate previste nello stesso documento e le modificazioni patrimoniali intervenute.

L'applicazione della contabilità economica è preceduta da una rilevazione generale del patrimonio mobiliare dell'ente. I beni demaniali strumentali e quelli indisponibili sono rilevati al valore d'uso attuale; quelli di nuova acquisizione entrano in inventario per il valore di costo. I beni demaniali naturali sono soltanto descritti.

Art. 77

CONTROLLO ECONOMICO INTERNO DELLA GESTIONE

Il controllo economico interno della gestione è previsto a partire dall'inizio del secondo esercizio successivo a quello in cui ha trovato piena applicazione la rilevazione economico - finanziaria della gestione.

Le modalità del realizzo del controllo economico interno della gestione sono fissate dal regolamento di contabilità, tenendo presente che il fine di tale controllo, da effettuare periodicamente nel corso dell'esercizio, è quello di riscontrare la persistenza dell'equilibrio finanziario e l'attualità delle previsioni contenute nel bilancio preventivo nonché evidenziare lo stato di raggiungimento dei programmi, dei servizi e degli interventi previsti nel bilancio preventivo stesso.

Art. 78

IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

Il regolamento di contabilità disciplina, in conformità alle leggi vigenti e alle norme statutarie, tutti gli aspetti della contabilità comunale, dei rapporti interni fra i centri di spesa ed i centri di entrata con la contabilità generale.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 79

REVISIONE DELLO STATUTO

Le modificazioni oppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale e parziale dello Statuto, sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura stabilita dalla normativa vigente.

Art. 80

ENTRATA IN VIGORE

Lo Statuto Comunale, ai sensi del comma 5 art.6 del D.lgs. n.267/2000, entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio dell'Ente.